FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali	Art. 29 Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Gudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.	1. INVARIATO
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.	2. INVARIATO
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.	3. INVARIATO
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.	4. INVARIATO

- 5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
- 6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
- a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
- 7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 3.
- 8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato:
- a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
- b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
- 9. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.

8. INVARIATO

quali è possibile delegare la competenza su	
particolari campionati, nell'ambito della	
rispettiva Lega, Comitato o Divisione.	
Art. 30	Art. 30
Commissioni disciplinari	Commissioni disciplinari
1. La Commissione disciplinare nazionale è	1. INVARIATO
giudice di primo grado nei procedimenti	
instaurati su deferimento del Procuratore	
federale per i campionati e le competizioni di	
livello nazionale, per le questioni che	
riguardano più ambiti territoriali, nei	
procedimenti riguardanti i dirigenti federali	
nonché gli appartenenti all'aia che svolgono	
attività in ambito nazionale e nelle altre materie	
previste dalle norme federali; è altresì giudice	
di secondo grado sui ricorsi presentati avverso	
le decisioni delle Commissioni disciplinari	
territoriali nei procedimenti instaurati su	
deferimento del Procuratore federale. Le	
Commissioni disciplinari territoriali sono	
giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore	
federale per i campionati e le competizioni di	
livello territoriale, nei procedimenti riguardanti	
gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in	
ambito territoriale e nelle altre materie previste	
dalle norme federali, nonché giudici di secondo	
grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni	
dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto	
previsto dall'art. 44, comma 1.	
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in	2. INVARIATO
prima istanza anche in ordine alle sanzioni di	
natura non economica irrogate o proposte dalla	
società ai loro tesserati non professionisti e	
giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il	
procedimento instaurato su reclamo del	
tesserato deve essere proposto entro il settimo	
giorno successivo alla data in cui è pervenuta al	
tesserato la comunicazione del provvedimento.	
Il reclamo deve essere accompagnato dalla	
relativa tassa.	
3. La Commissione disciplinare nazionale è	3. INVARIATO
composta da almeno quindici componenti,	
compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di	
cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di	
Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli	
dal medesimo. La Commissione disciplinare	
dai medesimo. La Commissione discipinate	

territoriale è composta da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

- 4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti.
- 5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.
- 6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.
- 7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnicoagonistica.
- 8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. INVARIATO

9. Il termine per comparire innanzi all'Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

9. INVARIATO

ART. 46 Norme procedurali

ART. 46 Norme procedurali

- ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
- 2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
- a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
- b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
- c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale;
- d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
- 3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
- 4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di

ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. INVARIATO

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara

pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei | 5. INVARIATO soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7.

L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.

- 6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.
- 7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV.

6. INVARIATO